

BOZZA DELIBERAZIONE TIPO

(27/11/2019)

N. _____ DEL _____

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: partecipazione di Aimag spa alla procedura competitiva per l'acquisto della divisione ambiente della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (Unieco Holding Ambiente)

L'anno _____ il giorno _____ e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

... *omissis* ...

Assume la presidenza ... *omissis* ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Aimag s.p.a. è società *multiutility* a capitale misto, soggetta al controllo delle amministrazioni pubbliche partecipanti, riconducibile al modello di cui all'art. 6, comma 1, D.lgs n. 175/2016 (TUSPP), in quanto svolge "... *attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ...*", avente natura di società mista, esercitando il controllo sulle altre società del gruppo indirettamente partecipate dai Comuni e svolgendo attività di produzione di beni e servizi direttamente e per il tramite delle società controllate (art. 3 Statuto);

- le attività del Gruppo Aimag, conformemente all'oggetto sociale della capogruppo (art. 3, c. 1, Statuto), riguardano "*la produzione di servizi di interesse generale e le attività imprenditoriali in regime di concorrenza nel mercato consentite dall'ordinamento*", nonché "*ogni altra attività e servizio attinente e connesso all'oggetto, nessuno escluso*" (art. 3, c. 2 Statuto), senza vincoli territoriali, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore (art. 3, c. 3, Statuto);

- il Gruppo Aimag è operativo in 28 comuni del Nord Italia, ed è attivo nella gestione di servizi energetici, ambientali e tecnologici – il suo EBITDA risulta essere bilanciato tra le attività regolate e quelle a mercato; le attività ambientali contribuiscono per il 28% a tale margine;

- le ragioni del mantenimento della partecipazione del Comune nella compagine societaria Aimag s.p.a. (Gruppo Aimag) sono state valutate e condivise in occasione della revisione straordinaria di cui all'art. 24 D.lgs. n. 175/2016 (deliberazione consigliere n. ... del ... settembre 2017), nonché confermate in occasione della razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 (deliberazione consigliere n. ... del ... dicembre 2018), sulla base di analitica valutazione dell'attività svolta e della riconducibilità di essa all'interesse pubblico dell'ente;

- il Piano Industriale di Aimag s.p.a. 2019-2022 (d'ora innanzi definito Piano per lo Sviluppo del Territorio), ritualmente approvato, è improntato ai criteri di crescita e di valorizzazione della produzione, coniugando l'interesse imprenditoriale del Gruppo Aimag con l'interesse istituzionale delle amministrazioni pubbliche socie che ne detengono il controllo, qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 175/2016 e conforme ai vincoli funzionali di scopo e di attività disciplinati dall'art. 4 D.lgs. n. 175/2016;

- il Piano per lo Sviluppo del Territorio di Aimag 2019-2022 ipotizza una crescita da 235 € mln a 341 € mln di valore della produzione a fine piano (+ 106 € mln ca. vs 2018) attraverso investimenti complessivi per circa 230€ mln, in relazione ad azioni destinate a migliorare i propri servizi nonché rafforzare ed espandere la propria presenza territoriale;

premesse inoltre che

- in data 8 ottobre 2019 il Commissario liquidatore di Unieco Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha pubblicato invito a partecipare alla procedura competitiva per l'acquisto della divisione ambiente della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, corredato di disciplinare di gara e documenti disponibili attraverso Data Room predisposta e messa a disposizione dal Commissario Liquidatore;

- Aimag s.p.a., valutata la documentazione disponibile e ritenuto l'interesse ad approfondire l'istruttoria, in considerazione della natura dell'attività svolta dalla Divisione Ambiente di Unieco e degli *assets* oggetto di cessione in gara, potenzialmente idonei a consentire il conseguimento dell'obiettivo di crescita aziendale e di miglioramento delle capacità competitive del Gruppo, in previsione delle prossime sfide riguardanti l'assegnazione delle concessioni di gestione dei servizi pubblici locali, in particolare per quanto concerne il settore rifiuti ed ambiente; ha inoltrato al Commissario liquidatore di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nei termini e nei modi previsti dalla disciplina di gara, la manifestazione di interesse preliminare e non vincolante all'acquisto della Divisione Ambiente Allargata, quale definita dal Disciplinare di gara, chiedendo l'accreditamento alla Procedura di vendita e l'accesso alla successiva fase di *Due diligence*;

- l'analisi della documentazione accessibile per effetto dell'accreditamento di partecipazione alla procedura, effettuata dai competenti organi e funzionari di Aimag s.p.a., con l'assistenza di *advisor* tecnici e finanziari (Golder e PwC), conferma il potenziale interesse industriale e strategico all'acquisto della Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, oggetto di cessione unitaria da parte della procedura; in sintesi le valutazioni tecniche ed economico-finanziarie sono contenute nelle relazioni allegate alla proposta di acquisizione formulata da Aimag s.p.a. (all. 1, 2, 3 e 4), documenti che integrano la motivazione della presente deliberazione;

- la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria a medio termine sono in particolare confermate dall'aggiornamento e integrazione del Piano per lo Sviluppo del Territorio di AIMAG 2019-2022 con le ipotesi di aggregazione della Divisione Unieco Ambiente Allargata come indicato nel documento “*Overview del Piano Aimag*” (All.4). In quest'ultimo documento si evidenziano le sinergie e gli effetti positivi a favore del territorio e cittadini, oltre che dei Comuni Soci, indicandone una quantificazione economica preliminare.
- in particolare la relazione illustrativa di Golder (all. 2, pag. 2) precisa che Unieco Divisione Ambiente dispone dei seguenti asset impiantistici operativi, suddivisi in due ambiti territoriali (denominati “Reggio” e “Toscana”), riferibili a due unità organizzative (RI rifiuti industriali - mercato libero -, RUP Rifiuti Urbani e Project – concessioni, convenzioni, project financing, società miste -); detti *assets* fanno riferimento a 19 società, sono collocati in 21 Siti operativi e si compongono di 39 Impianti operativi, di cui 16 di proprietà, 9 di proprietà in convenzione e 14 in concessione;
- l'impegno finanziario richiesto per la partecipazione alla procedura concorsuale di vendita avviata dal Commissario liquidatore di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa e per l'eventuale acquisto della Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione, nel rispetto dei parametri di compatibilità dell'operazione con gli indicatori economici oggetto dell'analisi tecnico-finanziaria (relazione di cui all'all. 3, redatta con il supporto di PwC), risulta conforme ai criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria richiesti dall'art. 5, c. 1, D.lgs. n. 175/2016, in quanto l'acquisizione di Unieco Ambiente da parte di Aimag permetterebbe alla società di espandere le proprie attività del Centro-Nord Italia e di gestire un nuovo < sistema ambiente > caratterizzato da un volume di rifiuti superiore a 2.000 kton e complessivi 39 siti attivi e permetterebbe di effettuare un salto dimensionale tra i principali operatori dell'ambiente in Italia, permettendo ad Aimag di affrontare con un assetto più solido le sfide del settore dei rifiuti ed in quanto l'acquisizione di Unieco Ambiente sarà effettuata nel rispetto di 3 elementi imprescindibili: (i) sostenibilità finanziaria, (ii) convenienza economica e (iii) incremento del dividendo per gli azionisti in considerazione dei dati economici evidenziati nel documento (all. 3, pag. 15, 16 e 17);
- la sostenibilità finanziaria dell'acquisto della Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione risulterebbe ulteriormente rafforzata qualora si perfezionassero gli accordi oggetto di trattative in corso tra AIMAG e possibili società partners, in quanto si tratta operatori industriali attivi e di comprovata esperienza nel settore, idonei a ripartire i costi finanziari senza precludere il controllo di Aimag s.p.a. sulle società oggetto di cessione da parte della procedura di liquidazione coatta amministrativa di Unieco soc. coop.;
- nei termini e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, Aimag s.p.a. ha presentato Domanda di Accesso, costituente offerta non vincolante di acquisto, adempimento procedimentale propedeutico all'ammissione alla *Data Room* ed alla successiva formulazione di offerta vincolante, da valutarsi in conformità ai criteri ed agli obiettivi esplicitati nella documentazione istruttoria (all. 3, pag. 15 e 16): i principali elementi che saranno perseguiti da Aimag nella realizzazione dell'operazione Unieco sono la sostenibilità finanziaria (mantenimento di indici di indebitamento finanziario a livello di Gruppo: sostenibili per la società nel lungo termine – 3,0x rapporto PFN/EBITDA – allineati alla media del settore), la convenienza economica (incremento dei principali risultati economici/performance di Aimag – es. valore della produzione, EBITDA), l'incremento del dividendo (distribuzione di un maggior dividendo a favore degli attuali azionisti Aimag

successivamente all'acquisizione di Unieco e investimento della maggiore ricchezza creata nei territori di presenza storica);

- la Presidente di Aimag s.p.a. ha sottoposto al Patto di Sindacato la proposta di partecipazione alla gara indetta dal Commissario liquidatore di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa per la cessione della Divisione Ambiente Allargata della medesima Unieco (all. 1), nei termini e con le modalità approvate dal CdA di Aimag s.p.a. nella seduta del 28/10/2019, proposta corredata dalla relazione illustrativa elaborata da Golder, advisor tecnico (all. 2) e dalla relazione di cui all'all. 3, redatta con il supporto di PwC;

- l'eventuale buon esito della gara comporterebbe l'acquisto da parte di Aimag s.p.a. delle società che costituiscono la Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, cioè di Unieco Holding Ambiente s.r.l. (UHA) e partecipate, UCH Holding s.r.l. e partecipate, di Uniproject s.r.l., di Unirecuperi s.r.l. e di Picena Depur s.c.a.r.l., quindi l'acquisizione nelle medesime società della partecipazione indiretta dei Comuni soci ordinari di Aimag s.p.a., che, per il tramite del Patto di Sindacato, ne detengono il controllo pubblico;

- le valutazioni di carattere economico-finanziario dell'operazione debbono necessariamente essere effettuate sulla base di parametri oggettivi, ordinariamente utilizzati e riconosciuti attendibili per operazioni di questa natura, con riguardo ai dati evincibili dalla documentazione allo stato accessibile secondo le regole del Disciplinare di gara e nel rispetto del Regolamento di Due Diligence (all. 5), in rigorosa osservanza degli obblighi di riservatezza imposti ai soggetti che hanno manifestato interesse ad acquistare e presentato Domanda di Accesso, al fine di non compromettere il buon esito della partecipazione alla gara, e tenendo debito conto degli accordi di partenariato in corso di perfezionamento da Aimag s.p.a.;

considerato infine che:

- la partecipazione alla gara in esame, come anticipato, costituisce fattispecie riconducibile alla ipotesi di acquisto di partecipazioni indirette dei Comuni soci di Aimag s.p.a. alle *holding* UHA s.r.l. e UCH s.r.l., che rappresentano l'assetto societario della Divisione Ambiente di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nonché ad Uniproject s.r.l., Unirecuperi s.r.l. e Picena Depur s.c.a.r.l., società che integrano la Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria;

- in ragione di ciò, a ciascun Comune socio di Aimag s.p.a. compete deliberare ai sensi degli artt. 8, 7 e 5 del D.lgs. n. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 2, e dei vincoli di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 9bis, del medesimo Testo Unico (T.U.S.P.P.);

- come avvenuto in occasione delle deliberazioni consiliari richiamate in premessa, riguardanti la revisione straordinaria (2017) e la razionalizzazione (2018) delle partecipazioni societarie, le complesse attività imprenditoriali del gruppo Aimag s.p.a. meritano attenta e consapevole partecipazione da parte dei Comuni soci, particolarmente in relazione alle prospettive di affidamento dei servizi pubblici locali ed alle prospettive di sviluppo delle attività imprenditoriali svolte in regime di mercato, in relazione alle quali la partecipazione alla gara in esame e l'acquisto della Divisione Ambiente di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa garantirebbe maggiori opportunità competitive.

- la partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura di gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa e lo svolgimento della relativa attività imprenditoriale, riconducibile all'oggetto sociale di Aimag s.p.a. (art. 3, Statuto), sia nell'ambito dei territori dei Comuni soci ed in favore della collettività di riferimento, sia in altri ambiti del territorio nazionale in regime di concorrenza nel mercato, quali consentite dall'ordinamento ed espressamente previste dall'art. 6 D.lgs. n. 175/2016 (TUSPP), deve ritenersi legittima per le ragioni espresse nel parere reso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia e ricevuto in data 4 marzo 2019 (all. 6), appositamente richiesto su indicazione dei Comuni soci in occasione dell'avvio del procedimento di cessione con gara della Divisione Ambiente di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa precedentemente disposto dal Commissario liquidatore in data 11 ottobre 2018;

- nell'indicato parere viene in sintesi argomentato che:

- AIMAG è una società per azioni multiutility con controllo pubblico congiunto; il capitale sociale ordinario di AIMAG è detenuto per il 65% da 21 Comuni ricompresi tra le Province di Modena e Mantova, i quali agiscono in forza di patti parasociali ai sensi dell'art.2, co.1, lett. b) del D.lgs. 175/16 e provvedono alla nomina di tutti e cinque gli amministratori della società. Le restanti azioni sono detenute per il 25% da HERA SpA, per il 7,50% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e per il 2,50% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- come autorevolmente riconosciuto in dottrina (v. parere Prof. Avv. Clarizia, pag. 11 *“la determinazione dell’oggetto sociale è concretamente connotate dagli interessi che giustificano la partecipazione pubblica. Nel Sistema prospettato dalla vigente normativa, infatti, la valutazione di stretta necessità al perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione rimane oggettivamente filtrate dalla definizione dei caratteri tipologici delle attività integranti l’oggetto sociale ...”*);
- l'art. 4 TUSP prevedeva (e prevede), alla lettera a), che, nei limiti di cui al comma 1, gli enti possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per la produzione di un servizio di interesse generale (S.I.G.), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, si poteva ritenere (e si può ritenere) che anche per i servizi di interesse generale valesse (valga) il vincolo di scopo di cui al comma 1;
- quanto alla definizione del “servizio di interesse generale” (S.I.G.), menzionato nel comma 2 lettera a) dell'art 4 cit., nell'art 2 TUSP si prevedono le seguenti puntualizzazioni:
<< h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato >>;
- sul punto si sottolinea che di recente il Consiglio di Stato (V, 23 gennaio 2019 n. 978) ha affermato puntualmente che i servizi di interesse generale sono le attività di produzione di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni della collettività di riferimento e che spetta a

ciascuna amministrazione pubblica stabilire quali siano i bisogni da soddisfare e i mezzi più idonei a garantire tale risultato.

Secondo il Supremo Consesso Amministrativo: <<...la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo — dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai “bisogni della collettività di riferimento” che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene. E sempre che la soddisfazione dei detti bisogni non sia già rimessa alla competenza di un'altra amministrazione pubblica >> (Cons Stato, V, 978 cit.);

- in sostanza, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, sono i Comuni a decidere, con una scelta politico-strategica, quali siano le attività e i servizi di interesse generale idonei per i bisogni della propria collettività di riferimento e tra questi possono sussistere anche attività di rilievo economico.

Quanto precede anche in considerazione del principio euro-unitario della “neutralità” della proprietà dell'impresa, pubblica o privata che sia statuito dall'art. 106 paragrafo 2 del TFUE in base al quale “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”;

- va considerato poi che il comma 9 bis dell'art. 4 TUSP, introdotto dal correttivo di cui al D.lgs, n. 100/17, ha previsto uno specifico regime per i servizi economici di interesse generale a rete; in particolare, il comma 9 bis dispone:

“Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16”.

Quindi, in relazione alle società svolgenti siffatti servizi a rete non opera il vincolo del territorio della collettività di riferimento e tale accezione concerne anche l'acquisizione di nuove partecipazioni;

- l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 9 bis, D.lgs n. 175/2016 (TUSPP), prevede che:

“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ... omissis”;

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si

intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente”;

- sul punto occorre considerare, inoltre, che il settore dei rifiuti urbani include diverse attività, come precisato dal D.L. 1/2012, convertito con la Legge 27/2012; in particolare si prevede (art.25, comma 4) che:

“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art. 202 D.lgs. 152/2006 e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica le seguenti attività di:

a) gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti,

b) raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.”

Quindi, anche le attività sul mercato riguardanti il settore dei rifiuti, cioè le attività a valle del servizio di raccolta e trasporto (ad esempio le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti), possono rientrare nelle attività di servizio di interesse economico generale nel caso vi sia da parte dei Comuni una volontà politico strategica finalizzata a svolgere tali attività per la collettività di riferimento;

- le predette attività nel settore dei rifiuti fanno parte, per quanto riferito in fatto, del *core business* di UHA e costituiscono una gestione integrata dei rifiuti in cui vi sono attività prettamente in concessione di servizio e attività che vengono gestite in concorrenza sul mercato.

Orbene, pur considerando le attività sul mercato di UHA, appare ammissibile, sulla base del comma 9 bis dell'art 4 cit. e del richiamato orientamento della giurisprudenza sulla insussistenza di una tipizzazione normativa delle attività di servizi a rete, la partecipazione di AIMAG, società mista pubblico-privata, alla gara per acquisire UHA, considerato, da un lato, che AIMAG svolge servizi pubblici di rilevanza economica a rete (unitamente ad altre attività a mercato) e, dall'altro, che UHA esercita servizi economici di interesse generale a rete non affidati tramite trattativa privata, unitamente ad attività a mercato (attività di rifiuti). Resta fermo che, come accennato, anche le attività sul mercato riguardanti il settore dei rifiuti, cioè le attività a valle del servizio di raccolta e trasporto (ad esempio, le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti) possono rientrare nelle attività di servizio di interesse economico generale nel caso vi sia da parte di Comuni la scelta politico-amministrativa finalizzata a svolgere tali attività per la collettività di riferimento.

Sotto tale ultimo profilo si sottolinea che i Comuni Soci sono chiamati a valutare come strategiche tali attività, rientranti nel cd. “fine pubblico dell'impresa”, motivando, con le rispettive deliberazioni consiliari, il rapporto necessario di tali attività per il perseguimento delle finalità istituzionali (rapporto di strumentalità con il fine pubblico assegnato ad AIMAG); in sostanza, ciò che rileva è la motivazione correlata alle finalità di interesse pubblico per cui i soci di AIMAG intendono acquisire UHA e quanto precede dovrà essere esternato nelle delibere di approvazione all'acquisizione di UHA come previsto dagli artt. 8, 7, comma 1 e 2, e 5 del TUSP.

Resta fermo che l'art.4 comma 9 bis, D.lgs. 175 cit. non sembra richiedere, né prevedere, che la gestione di servizi a rete costituisca l'oggetto esclusivo o prevalente della società di cui si intendono acquisire le partecipazioni.

Comunque, come già evidenziato, alla luce del comma 9 bis cit., non appare preclusiva la circostanza che UHA operi fuori del territorio degli enti soci di riferimento; inoltre, l'art. 3 dello statuto di AIMAG, approvato dai Comuni soci, prevede testualmente sia l'operatività fuori territorio di AIMAG, sia l'acquisizione di società da parte della stessa AIMAG (“... Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, la società realizza l'oggetto sociale senza vincoli territoriali. Nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate...”);

- al citato pare (pag. 26 e 27) conclude che “...sulla scorta delle considerazioni che precedono (in particolare quelle correlate al comma 9 bis dell'art 4 TUSP), del richiamato orientamento della giurisprudenza sulla configurazione di una determinata attività in termini di servizio pubblico in ragione della funzionalizzazione delle esigenze della collettività locale, tenuto conto che in punto di fatto viene riferito che AIMAG non opera nell'attualità mediante affidamenti diretti e che nemmeno l'acquisenda società UHA, è titolare di affidamenti diretti, appare ragionevole affermare che AIMAG possa partecipare alla gara per acquisire UHA e ciò sebbene quest'ultima operi fuori del territorio dei Comuni soci e svolga, unitamente ad attività di servizio pubblico, anche attività economiche.

Anche le attività sul mercato riguardanti il settore dei rifiuti, cioè le attività a valle del servizio di raccolta e trasporto (ad esempio, le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti) possono rientrare, a mio avviso, nelle attività di servizio di interesse economico generale nel caso vi sia da parte dei Comuni la volontà politico-strategica di svolgere tali attività per la collettività di riferimento.

I Comuni Soci sono chiamati a valutare come strategiche tali attività (rientranti nel cd. “fine pubblico dell'impresa”), motivando con le rispettive deliberazioni consiliari il rapporto necessario di tali attività per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (rapporto di strumentalità con il fine pubblico assegnato ad AIMAG); i. In sostanza, è rilevante la motivazione correlata alle finalità di interesse pubblico per cui i soci di AIMAG intendono acquisire UHA e quanto precede dovrà essere esternato nelle delibere di approvazione all'acquisizione di UHA, come previsto dagli artt. 8,7, comma 1 e 2, e 5 del TUSP”;

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, c.2, D.Lgs. n.175/2016, mediante deposito presso la Segreteria e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi dal al

ritenuto che:

- l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa costituisca opportunità di sviluppo e crescita compatibili con il TUSPP, particolarmente vantaggiosa in ragione della contiguità territoriale di impianti strategici per il settore;

- la medesima operazione non incide direttamente con previsioni di spesa sul bilancio comunale, considerate le soluzioni finanziarie di copertura illustrate nella proposta di partecipazione presentata da Aimag s.p.a. (all. 3);

- al contempo essa comporta valorizzazione della quota societaria di partecipazione diretta in Aimag s.p.a. ed indiretta nelle società del Gruppo Aimag, con prospettive di incremento dell'utile della gestione societaria, come espressamente indicato nella relazione di cui all'all. 3, redatta con il supporto di PwC. Inoltre, l'operazione porrà al contempo le basi per una condivisione di valore con il territorio, i cittadini e con il Gruppo Aimag:

- i benefici per i soci sono il rafforzamento del posizionamento strategico del Gruppo Aimag in un settore ad elevato potenziale; l'incremento dei dividendi attesi per gli attuali soci; la crescita del valore del Gruppo Aimag;
- i benefici per il territorio e i cittadini sono l'opportunità di consolidare il modello di successo di Aimag nella raccolta differenziata nei territori limitrofi a quelli di attuale presenza; l'ottimizzazione dei flussi dei rifiuti e dei costi, con possibilità di ridurre le tariffe per i cittadini;
- i benefici per il Gruppo sono l'opportunità di crescita personale e professionale per le risorse di Aimag derivanti dalla condivisione di best practice tra le società e dall'ampliamento del business, sia in termini di volume di affari sia in termine di attività presidiate, nonché dalla espansione territoriale;

- l'operazione è coerente quindi con gli obiettivi di efficiente gestione delle partecipazioni societarie del Comune e di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, indicati all'art. 1 del D.lgs. n. 175/2016, costituendo altresì concreta modalità di razionalizzazione della spesa pubblica;

- l'intervento finanziario risulta compatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (art.5, c.2, D.Lgs. n. 175/2016);

- risultano adeguatamente considerati e documentati gli effetti vantaggiosi di tutela dell'interesse delle collettività di riferimento dei Comuni soci, in termini di implementazione della qualità del servizio pubblico gestito e delle prospettive di gestione delle attività imprenditoriali in materia ambientale, coerenti con gli obiettivi di pubblico interesse rappresentati dalla gestione virtuosa del rifiuto (recupero, riciclaggio, produzione energetica da fonti alternative) e dalla tutela dell'ambiente (economia circolare e *green*), espressamente perseguiti dalla disciplina normativa eurocomunitaria e nazionale;

- vadano condivise le ragioni strategiche di crescita del Gruppo Aimag e di sviluppo delle attività imprenditoriali, per affrontare le sfide competitive in ambito concorrenziale che si prospettano sia con riguardo ai prossimi affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali, sia con riguardo alle attività svolte in regime di concorrenza nel mercato (all. 3, pag. 5 e 6).

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

visti:

- gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSPP);

- gli art. del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

- il vigente Statuto comunale

..... *omissis*

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi degli artt. 8 e 7 del D.lgs. n. 175/2016, la partecipazione di Aimag s.p.a. alla gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata di Unieco soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei parametri economico-finanziari di sostenibilità dell'acquisto che caratterizzano la proposta illustrata e documentata da Aimag s.p.a., condividendosi le ragioni strategiche che inducono a perseguire obiettivi di crescita dell'azienda e di sviluppo imprenditoriale della società e del Gruppo, quali illustrate e documentate nella proposta di Aimag s.p.a., in quanto coerenti con l'interesse pubblico del Comune socio e con il fine pubblico dell'impresa partecipata, particolarmente nel settore di attività del perimetro Ambiente e Rifiuti che caratterizza una parte importante delle finalità istituzionali del Comune e dell'attività svolta dalla società partecipata.

[NOTA P.M.: trasmissione alla Corte dei Conti
e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato]

Documenti:

All. 1 Assetto societario Divisione Ambiente Unieco

All. 2 Relazione tecnica Golder

All. 3 Documento preliminare di illustrazione dell'operazione

All.4 Overview del Piano Aimag

All.5 Disciplinare di gara e Regolamento di Due Diligence

All.6 Parere Prof. Avv. Angelo Clarizia